

## IL DIRIGENTE

- VISTA** la legge 3 maggio 1999 n. 124;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle Graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca n. 374 del 24/04/ 2019 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell' iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;
- VISTO** il proprio decreto prot. 9095 del 06/08/2019, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento Provinciali definitive Scuola dell' Infanzia e Primaria per il triennio 2019/2022;
- VISTE** Visto il parere del Consiglio di Stato n. 872/2019 del 20/02/2019, con cui definitivamente pronunciandosi sul ricorso al Presidente della Repubblica n. 2205 del 2014 ne è stato disposto il rigetto;
- VISTA** la nota MIUR prot. n. 38905 del 28/08/2019 la quale, con riferimento al contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l' a.s. 2001/02 finalizzato all' inserimento nelle GAE, stabilisce che i destinatari di sentenze sfavorevoli che ne dispongono la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento e/o la risoluzione del contratto stipulato con la clausola risolutiva, possono presentare domanda d' inserimento nelle graduatorie d' istituto di II fascia valevoli per il triennio 2017/20;
- VISTE** la propria nota prot. n. 2540, del 28/02/2020 con cui è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell' art. 7 della L.241/90;
- VISTO** l' art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20/12/ 2019 che ha apportato modifiche dell' art. 4 della Legge n. 96 del 09 agosto 2018, di conversione del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, con particolare riferimento ai commi 1 e 1 bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell' infanzia e nella scuola primaria.
- VISTO** in particolare il comma 1-bis della legge n. 96 agosto 2018, come modificato dall' art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20/12/ 2019, il quale stabilisce che *''al fine di salvaguardare la continuità didattica nell' interesse degli alunni, il Ministero dell' Istruzione provvede, nell' ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall' inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico''*;

## DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, la docente di seguito indicata, precedentemente inserita con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di scuola Infanzia e Primaria della provincia di Agrigento, in esecuzione del Parere del Consiglio di Stato n. 872/2019 del 20/02/2019, viene depennata dalla data di inserimento dalle suddette graduatorie con decorrenza immediata:

IACONO FINA	n. 25/02/1975 (Ag)	AA-EE	C.d.Stato 872/2019
-------------	--------------------	-------	--------------------

Il Dirigente Scolastico nella cui graduatoria d' Istituto la predetta ricorrente risulta inserita apporgerà le dovute rettifiche alla stessa, dovrà depennarla dalla I fascia e inserirla nella II fascia se non inserita, potrà inserirsi in seconda fascia d' istituto secondo le modalità indicate nella nota operativa ministeriale n. 38905 del 28/08/2019.

Si applica al caso in esame quanto disposto dal comma 1-bis della Legge n. 96 agosto 2018, come modificato dall' art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, al fine di salvaguardare la continuità didattica nell' interesse degli alunni.

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla legge.

IL DIRIGENTE  
Raffaele ZARBO  
(documento firmato digitalmente)